

La Corte di cassazione fissa i paletti all'attività dei medici di famiglia

Farmaci, il dottore paga per prescrizioni in eccesso

DI DEBORA ALBERICI

Deve risarcire l'Asl il medico di famiglia che prescrive farmaci, passati dal servizio sanitario nazionale, a un paziente cronico, in quantità eccedenti, per evitargli di tornare a studio ripetutamente. È quanto emerge dalla sentenza n. 4390 depositata dalla Corte di cassazione il 26 febbraio 2007, con la quale è stato respinto il ricorso di un medico convenzionato che aveva prescritto in eccedenza dei farmaci a due malati cronici poi addebitatigli dall'Asl.

Il nodo della questione sta nel «contemperamento fra l'interesse pubblico al contenimento della spesa farmaceutica e quello privato del paziente, affetto da malattia cronica, e dei suoi familiari di limitare il ricorso al medico di famiglia per la prescrizione dei farmaci a somministrazione continua». Insomma, dice a chiare lettere la Cassazione, «essendo la spesa sanitaria una delle voci più pesanti del debito pubblico», un'anticipazione di spesa, come è avvenuto in questo caso (le dosi di sei mesi erano state concentrate in tre mesi), è un danno per il servizio sanitario nazionale, che il medico deve risarcire.

Il dottore si era difeso, fin dal primo grado di giudizio, sostenendo che la sua unica colpa era stata quella di aver fatto una sola ricetta anziché due. Ma il problema è

nell'anticipazione di spesa. Secondo i giudici della quarta sezione, dunque, ha fatto bene la Corte territoriale ad addebitare al medico il costo dei farmaci. «La sentenza impugnata», si legge nelle motivazioni, «dopo aver inquadrato i fatti sottoposti al suo esame e i motivi di impugnazione, richiama il contenuto delle norme nazionali e regionali che disciplinano la materia della prescrizione dei farmaci da parte del medico convenzionato e precisa che la possibilità di prescrizione di farmaci per un periodo di tre mesi costituisce un'eccezio-

ne a regole ben più restrittive e che la prescrizione al di fuori delle condizioni e limitazioni previste dalla legge e dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco costituisce violazione di legge, oltretutto della regione in materia».

Non solo. Il limite temporale è «variamente giustificato dalla possibilità di introduzione di nuove terapie, diminuzione del prezzo del medicinale, morte del paziente». E la valutazione sulla prescrivibilità dev'essere anteriore. Il tutto per contenere il più possibile la spesa farmaceutica. Il rimborso del costo dei medicinali da parte del medico è una vera e propria penale finalizzata a scoraggiare queste pratiche. (riproduzione riservata)

I principi

La possibilità di prescrizione di farmaci per un periodo di tre mesi costituisce un'eccezione a regole ben più restrittive e la prescrizione al di fuori delle condizioni e limitazioni previste dalla legge e dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco costituisce violazione di legge, oltretutto della regione in materia

Il limite temporale è «variamente giustificato dalla possibilità di introduzione di nuove terapie, diminuzione del prezzo del medicinale, morte del paziente»

